



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. REGISTRO 17 Vado Ligure, 28/05/2026

OBBLIGO DI MANUNTENZIONE E PULIZIA DA PARTE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI TERRENI FRONTISTI DI CORSI D'ACQUA IN GENERE SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE

VERIFICATA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. registro 21 del 18/12/2025 di nomina del Responsabile del VII Settore Tutela Ambiente, dal 01/01/2026 al 31/12/2026, dell'Ing. Fabio Tognetti quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi del vigente Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

PRESO ATTO delle periodiche raccomandazioni, da parte degli Enti a vario titolo competenti, nelle quali si richiama l'attenzione alla manutenzione degli alvei dei fiumi ed alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico;

DATO ATTO che sono svolti con regolarità, da parte del Comune, lavori di manutenzione consistenti nel taglio della vegetazione cresciuta spontaneamente negli alvei dei corsi d'acqua, nei tratti urbani degli stessi;

RILEVATO che il funzionamento della rete idrografica, anche minore, è fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di allagamento e che pertanto diventa prioritaria la manutenzione continuativa di tutte le canalizzazioni naturali o artificiali che permettono il deflusso delle acque, nella proprietà pubblica e privata;

RIBADITO che è vietata la manomissione degli argini di tutti i corsi d'acqua, nonché l'ostruzione delle caditoie stradali o l'esecuzione di opere che comunque impediscono il libero deflusso delle acque;

VISTO che il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, tuttora vigente, dispone che i proprietari di terreni frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere provvedano all'esecuzione delle opere di tutela del territorio con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

RITENUTO indispensabile, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza, imporre tutti gli obblighi necessari affinché l'intera rete idrologica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza, al fine di evitare allagamenti, ristagni e ostacoli in genere al libero deflusso delle acque;

RITENUTO, in considerazione della sempre maggiore frequenza con la quale si verificano eventi meteo-idrologici significativi, con conseguenti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, che ricorrano gli estremi per l'adozione di urgenti misure di tutela e salvaguardia;

VISTA la legge regionale 28/01/1993, n. 9 e s.m.i.;

ORDINA

Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di corsi d'acqua in genere, terreni incolti e strade siti sul territorio comunale, di provvedere, **entro il 31 luglio 2026:**

- al taglio e rimozione delle alberature cresciute sulle sponde dei corsi d'acqua in genere, qualora le stesse siano malandate, non siano cresciute in modo verticale o abbiano raggiunto la propria maturità. Dovranno essere verificate anche le alberature che, pur essendo poste a debita distanza, possano, in caso di caduta, interessare l'alveo dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda rii minori, canali, solchi scolatori e fossi, dovrà essere rimossa anche la vegetazione arbustiva;
- ad effettuare la manutenzione, la pulizia ed il consolidamento delle sponde delle aree di proprietà, rimuovendo tutte le cause di ostacolo e impedimento del regolare deflusso dei corsi d'acqua;
- al taglio dell'erba e della vegetazione in genere cresciuta sulle sponde, alla rimozione dello sfalcio nonché degli eventuali rifiuti rinvenuti;

RICORDA

- che in caso di inottemperanza delle norme dell'Ordinanza, nei modi e termini prescritti, e delle norme di Leggi che regolamentano la materia, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori strettamente indispensabili a tutela della pubblica incolumità, in danno agli inadempimenti, applicando la relativa sanzione prevista per legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità anche di natura penale nel caso in cui l'inottemperanza di quanto prescritto sia causa di lesioni a persone;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata/notificata a:

- 1) Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo di Savona;
- 2) Provincia di Savona - Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente;
- 3) Prefettura – U.T.G. di Savona;
- 4) Comando Stazione Carabinieri – Vado Ligure;
- 5) Comando Stazione Carabinieri Forestale – Savona;
- 6) Corpo di Polizia Municipale – Comune di Vado Ligure.

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line, sul sito comunale e tramite diffusione su tutto il territorio Comunale.

AVVERTE

Che qualsiasi responsabilità per danni causati alla pubblica incolumità per trasgressione o inadempimento alla presente ordinanza, ricadrà esclusivamente sui proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di corsi d'acqua in genere.

Che i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, in conformità alle previsioni del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 16/04/2003 e secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981.

Sono incaricati dell'esecuzione e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Contro la presenza ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni o di 120 giorni dalla notificazione/pubblicazione dell'atto.

IL RESPONSABILE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Ing. Fabio Tognetti
(Firmato digitalmente)